

Liquidazione del danno – Cass. n. 12159/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12159 del 07/05/2021 (Rv. 661324 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Civ_art_2043](#)